



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E SICUREZZA

Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

Classificazione Acustica

(Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15)

Norme Tecniche di Attuazione

Progettista:
Massimo Moretti

Sindaco:
Paolo Lucchi

Collaboratori tecnici:
Filippo Bronchi
(Servizio SIT Statistica Toponomastica)
Elena Giovannini
Mattia Brighi
(Servizio Progettazione Urbanistica)
Barbara Calisesi
(Prog. Urbanistica Servizio Cartografico)

Assessore:
Lia Montalti
Dirigente:
Gianni Gregorio

Variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 14 novembre 2013

INDICE

		Pag.
1	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	2
1.1	Zone omogenee	2
1.2	Zone particolari	2
1.3	Limiti acustici	5
1.4	Deroghe per attività temporanee	7
2	TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	7
2.1	Piani urbanistici attuativi	7
2.2	Altri interventi	9
2.3	Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative	10
2.4	Valutazioni	10
3	INTERVENTI SUL TRAFFICO	11
3.1	Interventi sul traffico	11
3.2	Documentazione acustica da allegare	11
4	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	12
5	AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	12
6	DEROGHE	12
Allegato 1	Documentazione di Impatto Acustico (Do.Im.A)	13
Allegato 2	Valutazione Previsionale di Clima Acustico (Va.P.C.A.)	15

Capo 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 ZONE OMOGENEE

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Cesena ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

2. Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento alla Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 e relativi criteri e condizioni approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001.

3. La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito definite:

Tabella A (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSE I: <i>Aree particolarmente protette</i> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: <i>Aree prevalentemente residenziali</i> Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: <i>Aree di tipo misto</i> Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
CLASSE IV: <i>Aree di intensa attività umana</i> Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: <i>Aree prevalentemente industriali</i> Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: <i>Aree esclusivamente industriali</i> Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4. La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su supporto informatico e verrà riprodotta su n. 6 tavole in scala 1:10.000.

5. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale già richiamata ed al Piano Regolatore Generale.

1.2 ZONE PARTICOLARI

1.2.1 Aree di cava

1. Tale attività si esercita nel perimetro di zona dell'attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

2. Al di fuori dei comparti di P.A.E. può esservi comunque attività temporanea, legata alla stessa cava, autorizzata ai sensi delle N.T.A. del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

3. La Classe V, assegnata a queste aree, è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91; precedentemente all'atto autorizzativo fa fede la zonizzazione acustica riportata nella cartografia.

4. Conclusasi l'attività estrattiva, con apposito atto di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione di P.A.E. e torna vigente la zonizzazione acustica riportata nella cartografia.

5. Qualora, nell'insieme delle attività di escavazione, dovranno essere svolte lavorazioni particolarmente rumorose, che comportino il superamento dei limiti di immissione differenziale (art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997) nei ricettori vicini alle aree di cava e riconducibili all'art. 11 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, il titolare della cava dovrà richiedere, allegando specifica relazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica, apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

6. Qualora un'area di cava, individuata dal Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, confini, anche parzialmente, con un'area di Classe I si prevede una fascia di 150 m. di larghezza, esternamente all'area individuata dal P.A.E. vigente, da considerare in Classe III di progetto, fino alla conclusione delle attività estrattive e limitatamente alla parte confinante con l'area di Classe I.

1.2.2 Discarica, Area di Deposito e Stazione di Compostaggio

1. La discarica controllata di 1° Categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili denominata "Busca" in loc. Tessello e l'Area di deposito situata attualmente su parte dell'ex discarica di Rio Eremo possono definirsi come attività a carattere temporaneo; la Stazione di Compostaggio è struttura di tipo permanente.

2. L'attività di deposito, movimentazione e trasferimento dei rifiuti si svolge entro perimetri recintati o chiaramente individuabili e rilevati negli elaborati progettuali allegati ai relativi atti autorizzativi.

3. Al di fuori dei perimetri può esservi attività di movimentazione, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

4. Conclusasi l'attività temporanea della discarica della Busca e nell'Area di Deposito decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la zonizzazione acustica riportata nella cartografia.

1.2.3 Aree ferroviarie

1. La classificazione acustica nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95. In particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate dall'art. 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *250 m. per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m. denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m. denominata fascia B. (situazione esistente nel territorio comunale di Cesena)*

- 250 m. per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.

2. I valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura ferroviaria e gli eventuali necessari interventi di risanamento acustico sono indicati nel D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

3. Per le sorgenti sonore diverse dall’infrastruttura ferroviaria all’interno delle suddette fasce valgono i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica.

1.2.4 Infrastrutture stradali

1. La classificazione acustica nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali è regolamentata dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, che definisce, negli allegati al D.P.R. (allegato 1 tabella 2), i limiti di immissione nella fascia di pertinenza stradale e gli eventuali necessari interventi di risanamento acustico.

2. La classificazione delle strade, secondo il Nuovo Codice delle Strada (D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.), è stata determinata con delibera di Giunta Comunale n. 407 dell’11 novembre 2003.

Tabella B

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (per tali ricettori vale <u>solo</u> il limite diurno), ospedali, case di cura e case di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) NON PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) NON PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	50	40	70	60

F – locale (con fasce di pertinenza individuate negli elaborati grafici)		30	50	40	65	55
F – locale (con fasce di pertinenza NON individuate negli elaborati grafici)		30	50	40	i limiti di immissione sono pari alla Classe superiore di quella individuata dalla Classificazione Acustica e comunque non superiori a 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni	

3. Con delibera di Giunta Comunale n. 446 del 29 novembre 2011 è stata approvata, ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice delle Strada (D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modd.), la nuova delimitazione dei centri abitati nel territorio comunale di Cesena.

1.3 LIMITI ACUSTICI

1.3.1 Limiti di zona

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - *Valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - *Valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno);
- *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge (Legge 447/95).

Tabella C (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (in dB(A))	
		Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella D (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (in dB(A))	
		Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella E (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (in dB(A))	
		Periodo diurno (ore 6,00 – 22,00)	Periodo notturno (ore 22,00 – 6,00)
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. Qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

5. Per le scuole, i luoghi e gli edifici pubblici i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

6. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare del quadro normativo di riferimento.

1.3.3 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale assegnano una classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea sulla base dell’uso reale e della destinazione assegnata dal PRG.

2. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) **SITUAZIONE DI COMPATIBILITA'**

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) **SITUAZIONE DI TEORICA E/O POTENZIALE INCOMPATIBILITA'**

Adiacenza di zone aventi classi acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque dovranno essere rispettati i limiti di zona assoluti.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

Il reale clima acustico delle zone sarà certificato da misure fonometriche, realizzate da un tecnico competente in acustica (art. 6 comma 6 della Legge 447/95) e validate dal Comune di Cesena e/o da A.R.P.A.; tale misura attesterà l'eventuale superamento dei limiti assoluti di zona e sino a tale certificazione l'incompatibilità rimane teorica.

c) **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'**

Situazioni con clima acustico attuale che supera i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997.

3. Qualora, nei casi previsti al comma precedente, venga riscontrato un superamento dei limiti assoluti di zona, si dovrà procedere, a cura e spese della/e proprietà delle sorgenti rumorose, alla predisposizione e attuazione di un Piano di Risanamento Acustico che dovrà essere approvato dal Comune di Cesena. Per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Risanamento Acustico, l'Amministrazione Comunale, in relazione all'entità ed alla complessità delle opere da eseguire, potrà concedere fino ad un massimo di complessivi 3 (tre) anni.

1.4 DEROGHE PER ATTIVITA' TEMPORANEE

1. La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione del territorio comunale è definita mediante l'apposito "*Regolamento per la disciplina delle attività rumorose*", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 245 del 22 dicembre 2005.

Capo 2

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

1. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Cesena, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Urbanistici Attuativi (PUA): i Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, i Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani delle aree da destinare agli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica, i Piani di Recupero di Iniziativa Privata, i Programmi di Riqualficazione Urbana ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

2. La previsione dei PUA, effettuata in sede di elaborazione del PRG, dovrà puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe.

3. I PUA dovranno garantire:

- Caso in cui la Classe assegnata al PUA è superiore o uguale a quella assegnata alle aree adiacenti: i **soggetti attuatori** del PUA dovranno rispettare i limiti di zona e non causare o contribuire al superamento dei limiti assegnati alle aree adiacenti. Qualora ciò non avvenisse i soggetti attuatori dovranno elaborare un Piano di risanamento acustico e realizzare le opere di mitigazione dal rumore in esso previste;

- Caso in cui la Classe assegnata al PUA è inferiore a quella assegnata alle aree adiacenti ed il superamento dei limiti delle fasce di pertinenza (DPR 30 marzo 2004, n. 142) o della Classe acustica assegnata all'area è causato da infrastrutture stradali esistenti, così come definite all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142: **i soggetti attuatori** del PUA dovranno elaborare un Piano di risanamento acustico e realizzare le opere di mitigazione dal rumore in esso previste, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142;
- Caso in cui la Classe assegnata al PUA è inferiore a quella assegnata alle aree adiacenti ed il superamento dei limiti assoluti e differenziale (ove applicabile) è causato da sorgenti fisse esistenti in aree vicine: **i proprietari delle sorgenti fisse vicine** dovranno elaborare un Piano di risanamento acustico e realizzare le opere di mitigazione dal rumore in esso previste e comunque dovrà essere rispettato quanto dichiarato, se dovuto, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
- Caso in cui la Classe assegnata al PUA è inferiore a quella assegnata alle aree adiacenti ed il superamento dei limiti è causato da sorgenti fisse esistenti in aree vicine e da infrastrutture viarie: **i proprietari delle sorgenti fisse vicine** dovranno elaborare un Piano di risanamento acustico e realizzare le opere di mitigazione dal rumore in esso previste che permettano il rispetto del valore limite differenziale (art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997) in ogni momento della giornata ed **i soggetti attuatori** del PUA dovranno elaborare un Piano di risanamento acustico e realizzare le opere di mitigazione dal rumore in esso previste che consentano il rispetto dei limiti assoluti di zona.

4. Il Piano di Risanamento Acustico, previsto nei casi citati al comma precedente, dovrà essere elaborato da un tecnico competente in acustica (art. 6 comma 6 della Legge 447/95) ed approvato dal Comune di Cesena. Per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Risanamento Acustico, l'Amministrazione Comunale, in relazione all'entità ed alla complessità delle opere da eseguire, potrà concedere fino ad un massimo di complessivi 5 (cinque) anni.

5. Ai PUA dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico**" (**Do.Im.A.**) (vd. Allegato 1) o la "**Valutazione Previsionale di Clima Acustico**" (**Va.P.C.A.**) (vd. Allegato 2) che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo 2 considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata. Il clima acustico dei PUA sarà certificato da misure fonometriche realizzate da un tecnico competente in acustica (art. 6 comma 6 della Legge 447/95) e validate dal Comune di Cesena e/o da A.R.P.A.

6. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona, è a carico dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo.

7. I PUA dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

8. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti PUA dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

9. In particolare nella definizione della localizzazione, all'interno dei P.U.A., delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, in grado di garantire i limiti assoluti di immissione prescritti dalla classificazione acustica nel suo complesso, comprese quindi le fasce di pertinenza acustica stradale e ferroviaria; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

10. L'assenza della **Do.Im.A.** o della **Va.P.C.A.** è causa di rigetto della domanda.

11. Qualora lo strumento di programmazione urbanistica preveda un P.U.A. in adiacenza od a cavallo del perimetro di un centro abitato, la fascia di pertinenza stradale, di cui al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, da considerare in fase di progettazione del P.U.A. stesso è quella del centro abitato.

12. nella definizione dell'assetto distributivo e piani volumetrico dei P.U.A. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la classificazione acustica dello stato di fatto e della presenza di recettori sensibili o di fonti di rumore in particolare infrastrutture stradali, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla zonizzazione acustica di comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fono isolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici oppure, considerato che l'oggetto principale della tutela dal rumore sono le persone, si dovranno assicurare il rispetto dei limiti negli spazi abitativi (ambienti interni) e negli spazi esterni quali giardini e aree cortilizie, mentre ad esempio parcheggi o aree di transito potranno essere collocati sul fronte stradale, così come il corpo stesso dell'edificio ed in particolare la parte esposta verso l'infrastruttura stradale o altra fonte di rumore, potrà costituire elemento di schermatura qualora non possano essere applicate idonee distanze dall'asse stradale.

2.2 ALTRI INTERVENTI.

1. E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruire, autorizzazione, ecc. la **Do.Im.A.** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) attività di trasformazione conservazione e deposito di prodotti agricoli e/o di origine animale, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- h) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- i) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- j) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- k) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- l) cave;
- m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- n) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- o) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285, e successive modificazioni.

2. L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

3. Nel caso in cui l'intervento non comporta la presenza di emissioni sonore superiori a quelle previste dal Piano di Classificazione Acustica, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata, ai sensi della Legge n. 15/68, dall'azienda stessa, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale.

4. Qualora in seguito a verifica, effettuata anche in fase successiva al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad assumere i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino del rispetto dei limiti suddetti.

5. E' fatto obbligo di produrre una **Va.P.C.A.** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani di superficie superiore a 10000 mq;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n);
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere esistenti elencate al precedente punto o).

6. Per i fabbricati posti in prossimità di strade classificate di tipo F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285 e successive modificazioni, dove palesemente non esistono problemi di inquinamento acustico ed i limiti della Classe assegnata sono chiaramente rispettati, è sufficiente presentare, in sostituzione della Va.P.C.A., una dichiarazione, firmata da un tecnico competente in acustica, dove si afferma che i predetti limiti acustici non sono superati e risulta pertanto superflua l'esecuzione di rilievi fonometrici;

7. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

8. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui al punto 1.3. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

9. L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

2.3 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnico competente, così come definito dall'art. 2, comma 6, della Legge 447/95, individuato in apposita delibera regionale.

2. La documentazione acustica da produrre con la **Do.Im.A.** e la **Va.P.C.A.** è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate (vedi allegato 1 e 2).

2.4 VALUTAZIONI

1. Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3 delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della **Do.Im.A.** o della **Va.P.C.A.**.

2. Limitatamente alle aree scolastiche, cartograficamente individuate con la Classe I, i limiti di immissione sono rispettati qualora siano garantiti i limiti della Classe I in facciata per l'area edificata ed i limiti di Classe II per l'area esterna di pertinenza;

3. Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella **Va.P.C.A.** venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano raggiungibili, per motivi di carattere tecnico o economico o estetico, i limiti previsti dalle classi di riferimento,

l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare il permesso di costruire, autorizzazioni, ecc., qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica.

Capo 3

INTERVENTI SUL TRAFFICO

1. L'organizzazione del traffico concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno, definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

3.1 INTERVENTI SUL TRAFFICO

1. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a **“Valutazione di Impatto Acustico” (Va.Im.A.)**.

2. Sono in particolare soggetti a **Va.Im.A.**:

- il Piano Regolatore Integrato della Mobilità (PRIM) e sue revisioni;
- gli strumenti di attuazione del PRIM quali:
 - i piani particolareggiati del traffico;
 - il piano dei trasporti pubblici;
 - il piano della sosta.

3.2 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE

1. Per gli interventi suddetti è necessario che la **Va.Im.A.** sia capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

2. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

3. La documentazione da produrre per la **Va.Im.A.** comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento;
- l'indicazione dei livelli di rumore esistenti, che dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti e indicazione dei livelli di rumore attesi dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i ricettori sensibili. I parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

Capo 4

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

1. Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I all'art. 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95.

2. Nel caso previsto dall'art. 2.1 l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere, al soggetto insediato nell'area avente la classificazione acustica più elevata, la documentazione di impatto acustico (Do.Im.A.). Qualora la suddetta richiesta rimanga inevasa l'Amministrazione Comunale procederà mediante ordinanza.

3. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25823 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L.447/95.

4. In caso di inadempimento all'ordinanza il Comune ha altresì la facoltà di ordinare la chiusura temporanea dell'attività, per cui esista un documento autorizzatorio, da 1 a 30 giorni consecutivi.

5. L'emissione del provvedimento di chiusura compete al Settore che ha emesso il documento autorizzatorio all'esercizio dell'attività.

6. Per le attività che non hanno documenti autorizzatori, in caso d'inadempimento dell'ordinanza, il comune ha facoltà di chiedere un provvedimento del Giudice Ordinario.

7. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15 del 9/5/2001, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico (art. 9, comma 1, L.R. n. 15/2001);
- b) pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 15.493,70 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9, commi 3 e 4, L.R. n. 15/2001);

8. Nei suddetti casi a) e b) qualora non venga presentato il Piano di Risanamento Acustico o non venga effettuato l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti, si procederà con ordinanza ed eventuale successiva chiusura temporanea dell'attività come previsto nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Capo 5

AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. Le varianti alla classificazione acustica perseguono l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio e vengono disposte con la procedura prevista dall'art. 3 della L.R. n. 15/2001, contestualmente all'atto di adozione di Varianti specifiche o Generali al PRG;

Capo 6

DEROGHE

1. Eventuali deroghe alle presenti norme ed alle norme di legge, potranno essere concesse dal Consiglio Comunale con parere del Servizio Ambiente, sia per gli edifici di nuova realizzazione, che per quelli esistenti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 142/04 e dell'art. 5 del D.P.R. 459/1998 e con le modalità ivi previste.

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Do.Im.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

1. **descrizione dell'attività.**
2. **Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:**

specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata alla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

3. **Descrizione delle sorgenti di rumore:**

- a) Analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
- b) Valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- c) Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- d) Indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.

4. **Soggetti riceventi:**

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

5. **Livelli esistenti e livelli previsti:**

Indicazione dei livelli indicati nei seguenti punti a) e b), almeno nelle seguenti zone: confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette:

- a) Livelli di rumore esistenti **prima** dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);

b) Livelli di rumore previsti **dopo** l'attivazione delle nuove sorgenti. I parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

6. Descrizione degli interventi di bonifica:

Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.

In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.

Appendice

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- a) Planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree, utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- b) Prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno, quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- c) Indicazione della classe acustica della zona;
- d) Indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- e) Indicazione ed individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.

Per aspetti e situazioni non disciplinati dalla presente norma si deve far riferimento ai Criteri Tecnici allegati alla delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2004, n. 673.

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (Va.P.C.A.)

E' necessaria la Valutazione Previsionale di Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani di superficie superiore a 10000 mq;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere esistenti elencate nel paragrafo 2.2 nei punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

ELABORATI NECESSARI

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico comprende:

- Una rilevazione dello stato di fatto ante operam: - Localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore, valutazione dei relativi contributi all'inquinamento acustico con indicazione dei periodi temporali di riferimento; - Rilievi fonometrici dei livelli di rumore esistenti ed eventuale loro integrazione con valori ricavati da modelli di simulazione;
- Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore previsti; indicazione dei livelli di rumore calcolati attraverso modelli di simulazione in corrispondenza dei bersagli sensibili dell'intervento. I parametri di calcolo dovranno essere omogenei con quelli assunti per la caratterizzazione della situazione attuale, per consentire confronti corretti. I valori previsti verranno confrontati con i valori di qualità previsti per la zona;
- Descrizione tecnica degli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, e calcolo previsionale degli effetti di mitigazione previsti. Eventuale descrizione degli interventi progettuali finalizzati al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997;

Nei **Piani Urbanistici Attuativi** la Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere integrata da:

- Analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del P.U.A.. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del P.U.A.;
- Localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- Valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal P.R.G. vigente;
- Verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno ed all'esterno del perimetro del P.U.A.;
- Descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento ed alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.

La completa realizzazione di tali interventi è condizione vincolante per l'ottenimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

L'attuazione di un P.U.A. di carattere produttivo può comportare la modifica della Classe prevista nel Piano di Classificazione Acustica, qualora si dimostri l'impossibilità di conseguire, anche attraverso

interventi esterni all'ambito del P.U.A. (ad es.: interventi sulla viabilità), i livelli previsti dalla zonizzazione.

Elaborati grafici allegati alla pratica edilizia e/o urbanistica, significativi ai fini della Va.P.C.A.:

- Stralcio della zonizzazione acustica relativa all'ambito di intervento ed alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento o condizionanti il clima acustico attuale e previsto all'interno dell'area di intervento;
- Individuazione grafica delle sorgenti di rumore rilevanti (anche esterne) esistenti (rete stradale e sorgenti puntuali), nella situazione esistente ed in quella di progetto;
- Caratterizzazione delle sorgenti e quantificazione del contributo di ciascuna all'inquinamento acustico dell'area di intervento e delle aree limitrofe;
- Mappe e sezioni acustiche dell'area ante e post operam e quantificazione dei livelli acustici previsti sui principali ricettori presenti.

Per aspetti e situazioni non disciplinati dalla presente norma si deve far riferimento ai Criteri Tecnici allegati alla delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2004, n. 673.